

One | LAVORO *Monitoro*

#MONITORO LAVORO 30 aprile/6 maggio 2021

Sommario

[Normativa e prassi](#)

[Come fare per](#)

Normativa e prassi

La risposta dell'esperto

Cassa integrazione con causale "Covid-19" decreto Sostegni: istruzioni operative INPS

di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

[INPS circ. n. 72/2021](#)

A distanza di un mese circa dall'entrata in vigore del [D.L. n. 41/2021](#) (c.d. decreto Sostegni), l'INPS mediante la [circ. n. 72/2021](#) ha diramato i chiarimenti operativi utili alle aziende che intendono richiedere e fruire delle ulteriori settimane di integrazione salariale con casuale "Covid-19" introdotte dall'[art. 8](#) del medesimo decreto.

Dopo una lunga introduzione di carattere normativo, nella quale sono riepilogati i criteri di gestione già consolidati, il documento di prassi amministrativa mette in luce importanti aspetti di cui le aziende devono tenere conto per utilizzare in maniera ottimale gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotti per far fronte all'emergenza sanitaria ed economica da Covid-19, in primis una **interessante interpretazione** in tema di decorrenza della prestazione.

Sono titolare di un ristorante che è stato obbligato a richiedere la CIG in deroga per sospendere l'attività lavorativa dell'unico dipendente in forza dal 4 gennaio 2021 al 28

*marzo 2021 a causa della emergenza sanitaria da Covid-19. Poiché ho esaurito le 12 settimane previste dalla [legge di bilancio n. 178/2020](#) e sono costretto a **prolungare la sospensione** delle attività fino a fine aprile 2021 senza soluzione di continuità, come posso gestire le giornate del 29, 30 e 31 marzo 2021 nelle quali il lavoratore non ha potuto eseguire la prestazione?*

Nonostante l'[art. 8](#) del D.L. n. 41/2021 "Sostegni" statuisca in maniera inequivocabile che le nuove settimane di integrazione salariale (siano esse di CIGO, AO, CIGD) decorrono a far data dal 1° aprile 2021, l'INPS mediante la [circolare n. 72 del 29 aprile 2021](#) afferma che il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato [art. 8](#) potrà essere richiesto a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 e pertanto a far data da **lunedì 29 marzo 2021** al fine di poter garantire l'utilizzo degli ammortizzatori sociali senza soluzione di continuità per le aziende che hanno esaurito le 12 settimane della legge di bilancio prima del 31 marzo 2021.

L'Istituto si preoccupa di chiarire che tale interpretazione estensiva è stata fornita "su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nelle more della definizione dell'iter legislativo di **conversione in legge** del decreto Sostegni". È doveroso quindi aspettarsi una modifica del testo normativo nella versione che verrà convertita in legge.

A questo proposito l'Istituto previdenziale precisa anche che per le domande con causale "Covid 19 DL 41/2021" decorrenti dal 29 marzo 2021 devono essere trasmesse entro il **31 maggio 2021**, in deroga a quanto previsto in via ordinaria entro la fine del mese successivo a quello di sospensione (30 aprile 2021).

Sono il legale rappresentante di una società operante nel settore del commercio di prodotti di consumo che nel corso del 2021 non ha ancora fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga con causale "Covid-19". A far data dal 3 maggio 2021 e fino alla fine del mese di settembre 2021 la società ha intenzione di ricorrere agli ammortizzatori sociali con causale "Covid-19" garantendo la turnazione dei tre lavoratori dipendenti (con la qualifica di commessi) attualmente in forza. Poiché dal 1° aprile 2021 il decreto Sostegni ha introdotto un ulteriore periodo di 28 settimane, quali sono le regole per accedere alle settimane di cassa integrazione guadagni in deroga?

Così come chiarito dalla [circ. INPS n. 72/2021](#), l'[art. 8](#) del D.L. n. 41/2021 ha introdotto a far data dal 1° aprile 2021 un ulteriore periodo di 28 settimane dei trattamenti di CIG in deroga che si aggiungono alle prime 12 introdotte dalla [L. n. 178/2020](#) (Legge di Bilancio per il 2021); dal combinato disposto dei due interventi normativi si può senz'altro affermare che le aziende che nel corso del 2021 intendono usufruire dalla CIG in deroga con causale "Covid-19" possono utilizzare un blocco di settimane così suddivise: 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e ulteriori 28 settimane dal 1° aprile 2021

al 31 dicembre 2021 **per un totale di 40**. Come precisato dal documento di prassi amministrativa (punto 4) l'accesso alle nuove 28 settimane è concesso anche ai datori di lavoro che non hanno mai richiesto l'intervento dell'ammortizzatore sociale, con la conseguenza che, a far data dal 1° aprile 2021, è consentito l'utilizzo dalla cassa in deroga decreto Sostegni nel caso in cui non si sia interamente fatto ricorso alle prime 12 settimane. Nel caso di specie, se i lavoratori in forza hanno un'anzianità di servizio decorrente dal 1° gennaio 2021, l'azienda può ricorrere alla CIG in deroga con causale "Covid-19" facendo ricorso alle settimane della [L. n. 178/2020](#) e del [D.L. n. 41/2021](#) secondo il seguente piano di utilizzo: dal 3 maggio al 30 giugno con causale "Covid 19 - L 178/2020" e dal 1° luglio al 30 settembre causale "Covid 19 - DL 41/2021". In tale ipotesi la società istante utilizzerà 22 settimane delle 40 previste per il 2021. Sulla base di quanto affermato dall'INPS nella circolare, alla data del 1° aprile può essere sostituita quella del 29 marzo.

Con riferimento alla situazione di cui sopra, una volta richieste le 22 settimane di CIG in deroga, quali sono le modalità di pagamento delle prestazioni in favore dei lavoratori?

Ecco una importante novità regolata dall'INPS per mezzo della [circ. n. 72/2021](#): a partire dal 1° aprile 2021 il datore può scegliere, in riferimento al pagamento della CIG in deroga, il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto ovvero **l'anticipazione della misura** di sostegno al reddito, ponendo successivamente le somme a **conguaglio con i contributi** previdenziali entro il sesto mese successivo a quello in cui viene emanato il provvedimento di autorizzazione di cassa integrazione, indipendentemente dalla causale utilizzata ("Covid19 - L 178/2020" ovvero "Covid19 - DL 41/2021").

Occorre evidenziare che prima dell'entrata in vigore del [decreto Sostegni](#) l'utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di CIGD era limitato alle sole aziende plurilocalizzate in forza della previsione contenuta nell'[art. 22](#), comma 6-bis, del decreto-legge n. 18/2020. Di conseguenza, per il periodo di CIG in deroga richiesto (nel caso in esame, dal 3 maggio 2021 al 30 settembre 2021) la società potrà optare per il sistema del pagamento diretto ovvero per quello del conguaglio.